



ISTITUTO COMPRENSIVO - -PRATOLA SERRA
Prot. 0002826 del 16/05/2021
(Entrata)

COMUNE DI MONTEFALCIONE

PROVINCIA DI AVELLINO

Tel. 0825/973021

e-mail: geom.pisc@comune.montefalcione.av.it

Fax 0825/973780

ORDINANZA n. 93 del 16/05/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19- MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO – SOSPENSIONE LEZIONI IN PRESENZA PER SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23/02/2020, N. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020 recante “disposizione attuative del decreto legge 23/02/ 2020, N.6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.45 del 23/02/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, N.6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.52 del 01/03/2020;

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.P.C.M. del 03/11/ 2020 recante ulteriori disposizioni attuative delle misure urgenti atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 14/11/2020 adottata in attuazione del suddetto D.P.C.M.;

Vista l’ordinanza n. 90 del 15/11/2020 del Presidente della Giunta Regionale Campania e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 44 del 01/04/2021 che prevede la possibilità di deroga solo nei casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Considerato che attualmente sul territorio comunale persiste la presenza di un numero di cittadini positivi al COVID 19 e che tra i soggetti positivi sono presenti anche bambini in età scolare e di un quadro epidemiologico tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza in assoluta sicurezza;

Ravvisata la necessità di adottare ogni misura utile a contrastare l'avanzata dell'epidemia sul territorio comunale, in deroga a quanto previsto, stante l'eccezionale straordinaria necessità dovuta alla presenza di un rischio estremamente elevato di diffusione del virus nella comunità e soprattutto nelle popolazione scolastica;

Ritenuto che la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole dell'infanzia e primaria presenti sul territorio comunale sia misura necessaria per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19;

Viste le proprie precedente ordinanze;

Visto l'art 54 ,comma 4, (attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 22 MAGGIO 2021 SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI LEGATE ALL'ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO LOCALE.

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

-Trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri per la corretta esecuzione della stessa, alla Prefettura di Avellino e all'ASL di Avellino.

-Di inviare la presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Pratola Serra.

AVVERSO la presente ordinanza è ammesso ricorso:

-al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione staccata di Salerno, entro il termine di 60 giorni dalla notifica,

-Al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica;

La presente ordinanza viene pubblicata, mediante affissione, all'Albo Pretorio della Casa Comunale, sul sito Web del Comune.

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Belli